

**ACCORDO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO ED URGENTE DI ALCUNI
LOCALI PRESSO LA CASERMA VILLA GINORI IN CECINA (LI) IDONEI
AD OSPITARE PERSONALE SANITARIO.**

TRA

L'**Azienda USL Toscana Nord Ovest**, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "Azienda USL", rappresentata dal Direttore della Zona Distretto Bassa Val di Cecina – Val di Cornia (Società della Salute Valli Etrusche), nominato con delibera n. 817 del 27.09.2018, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di direttore di zona – distretto e in virtù della procura rilasciata dal direttore generale in data 10 giugno 2019 (Rep. 81.569 Notaio Caccetta in Pisa);

E

La **Base Logistica ed Addestrativa di Cecina del Comando Militare della Capitale** – Ministero della Difesa – Esercito Italiano, con sede in Cecina (LI) via Ginori, 100, C.F. _____ di seguito denominata “Proprietario” o “Concedente” o “Comando Militare” nella persona dell’Ufficiale Comandante la Base, Tenente Colonnello c. (cr.) RN Salvatore Mascoli, domiciliato presso la stessa Base Logistica ed Addestrativa;

RICHIAMATI

per quanto riguarda l’oggetto del presente accordo, i principali interventi emergenziali che si sono succeduti negli ultimi tempi in ordine al contenimento dell’epidemia da Covid-19:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”, che dispone, tra l’altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che emana nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 15 del 18 marzo 2020, adottata ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, con cui si dispone fra l’altro che le Aziende Unità Sanitarie Locali possono individuare strutture ricettive per il personale medico e sanitario in servizio attivo che necessita di isolamento rispetto ai propri familiari conviventi ed è quindi opportuno che individui una sistemazione diversa dal proprio domicilio;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che attribuisce all’articolo 4 alle Regioni la facoltà di attivare, anche in deroga ai requisiti

autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ma successivamente prorogato con il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

- La lettera circolare dell'Assessore regionale al Diritto alla Salute, Welfare, Integrazione Socio Sanitaria e Sport, A00-GRT Prot. 114784 del 23 marzo 2020 che ha previsto di rendere disponibili gratuitamente strutture alberghiere per le categorie di personale sanitario ivi indicate;

- La successiva lettera circolare della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Giunta Regionale della Toscana A00-GRT Prot. 123935 del 31 marzo 2020 che parimenti disciplina il medesimo argomento;

- Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 24 ottobre 2020 che impegna, fra l'altro, le aziende sanitarie a reperire la disponibilità di

strutture da mettere a disposizione del proprio personale operativo in ambienti COVID per ridurre il possibile rischio di contagio all'interno del loro nucleo familiare, raccogliendo le richieste degli operatori che volessero utilizzare queste strutture e reperire quindi le relative necessità;

PREMESSO

- che le categorie di personale beneficiarie che possono alloggiare presso la struttura del Comando proprietario sono le seguenti:

1. medici, infermieri ed altri operatori sanitari o socio sanitari che abbiano necessità di reperire un alloggio a seguito dell'assunzione con procedura di urgenza disposta dall'Azienda USL, essendo il loro domicilio troppo distante dalla sede di assegnazione;

2. medici, infermieri ed altri operatori sanitari o socio sanitari che siano in servizio in un reparto ad alto rischio di infezione e, ancorché negativi al coronavirus, vogliano continuare a lavorarvi, trovando una sistemazione diversa dal proprio domicilio, per tutela dei familiari conviventi, con priorità per coloro che hanno all'interno del nucleo familiare persone ad elevato rischio in caso di contrazione del Covid-19.

CONSIDERATO

- che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, è necessario individuare idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell'isolamento fiduciario, l'Azienda USL può comunque individuare

strutture ricettive per il personale medico e sanitario anche diverse da quelle comprese nell'elenco fornito dalla Regione Toscana;

- che il Comando proprietario dispone di una struttura denominata Caserma Villa Ginori Cecina di cui si allega la planimetria dettagliata dei locali da utilizzare;

- che la suddetta struttura dispone di 28 camere distribuite su di due piani che possono essere utilizzare per ospitare operatori (medici, infermieri e operatori socio sanitari) che saranno impegnati nell'assistenza ad utenti Covid in un reparto specifico attivato presso l'Ospedale di Cecina;

- che il sopralluogo in merito all'idoneità degli alloggi è stato effettuato durante il periodo di preavviso per ispezionare le camere e la struttura al fine di verificare la corrispondenza a quanto richiesto, nonché per concordare le modalità operative dei servizi a carico della AUSL ed a definire le regole di gestione degli utenti e di eventuali interventi sanitari, oltre alla sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;

- che alla struttura potranno accedere solo ed esclusivamente i dipendenti e i fornitori indicati dalla Azienda USL, restando vietato ed impedito l'accesso a soggetti non specificatamente autorizzati dalla AUSL;

- che l'Azienda USL provvederà con risorse proprie o con propri fornitori ad organizzare la pulizia e sanificazione, nonché alla fornitura di biancheria e kit di cortesia;

- che ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, le pubbliche amministrazioni (l'Azienda USL e il Comando Militare) possono sempre concludere fra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono oggetto del presente accordo le seguenti prestazioni quantitativamente sotto indicate, da inquadrare come comodato essenzialmente gratuito:

- il Comando proprietario concede in uso all'Azienda USL la disponibilità esclusiva di n. 28 camere singole distribuite sui due piani della Base Logistica addestrativa di Villa Ginori a Cecina; in ogni camera sarà alloggiato un solo dipendente autorizzato a pernottarvi. Le camere sono quelle indicate nelle planimetrie allegate al verbale di consegna sottoscritto dalle parti

Rimangono a carico della AUSL le seguenti prestazioni:

- sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- fornitura della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani);
- fornitura del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo);
- servizio di cambio biancheria (lenzuola, set asciugamani; cambio lenzuola e federa settimanale; asciugamani ogni due/tre giorni);
- pulizia o sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro rifiuti urbani;
- sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell'utente: tale sanificazione non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti che rimane a carico del Proprietario.

Art. 3 – OBBLIGHI DEL COMANDO PROPRIETARIO

Il Proprietario si obbliga a garantire l'agibilità delle camere, il servizio di manutenzione e di piccola riparazione delle stanze e di reperibilità telefonica 24/24 ore, nonché a permettere l'accesso a personale sanitario della AUSL impedendo invece l'accesso alla struttura da parte di soggetti non specificatamente autorizzati, consentendo il passaggio dei soli fornitori di prestazioni essenziali ed indifferibili. Il personale della AUSL alloggiato sarà libero di entrare e di uscire dalla struttura.

Il Proprietario si impegna inoltre a garantire che eventuali utilizzi di parti e servizi comuni, nell'assoluto rispetto di norme e regole igienico sanitarie che assicurino la condizione di isolamento richiesta, dovranno essere preventivamente concordati con la AUSL.

Art. 4 – MODALITA' DI ACCESSO - ISOLAMENTO

L'accesso dei dipendenti presso gli alloggi è disposto dalla Azienda USL a seguito di provvedimenti di individuazione dei sanitari aventi diritto.

L'alloggio sarà ad esclusivo uso dell'utente indicato dalla AUSL con il divieto assoluto di ricevere visite. Nelle camere prenotate potrà quindi entrare solo il personale alle dipendenze della AUSL e il personale sanitario della stessa AUSL, oltre che i fornitori autorizzati per iscritto.

La AUSL si impegna a tenere indenne ed esonera il Comando proprietario da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere all'interno della struttura medesima tra utenti ospitati e il personale esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto della AUSL stessa.

Art. 5 – ONERI

Stante la rilevante finalità di interesse pubblico sottesa alla sottoscrizione del presente accordo, non sono previsti scambi finanziari diretti fra le parti in quanto ognuna ne sopporta per proprio conto i propri oneri diretti o indiretti.

ART. 6 – INADEMPIENZE, RECESSO, RISOLUZIONE

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la parte può contestare per iscritto la violazione e, in caso di mancata intesa, dare disdetta con un preavviso di sette giorni.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016. Il proprietario, quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. Il Proprietario è altresì tenuto ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso il Proprietario si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL senza preventivo consenso. Per i dipendenti o convenzionati (personale sanitario) inseriti negli alloggi, il titolare e responsabile dei dati resta la AUSL stessa.

Art. 8 – GARANZIE

Il Proprietario dichiara espressamente che i locali concessi in uso sono agibili e a norma del rischio incendio fabbricati, nonché per infortuni, esonerando

espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 10 – DECORRENZA E DURATA – CONTEGGIO DEL PERIODO

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dal giorno _____ .

La durata del contratto è fissata al 31 gennaio 2021, salva eventuale proroga in caso di prosecuzione dello stato di emergenza epidemiologica. Le parti possono comunque liberamente recedere dall'accordo, senza giusta causa, rispettando il preavviso di 15 giorni.

ART. 11 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Art. 12 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

IL DIRETTORE DI ZONA DISTRETTO BVC – VDC AUSL TNO

Dott.ssa Donatella PAGLIACCI

IL COMANDANTE BASE LOGISTICA ADDESTRATIVA DI CECINA

Ten. Col. c. (cr.) RN Salvatore MASCOLI

Allegato: Verbale di consegna

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

DATA FIRMA: 14/11/2020 19:54:21

IMPRONTA: 63306666383339656538636665653138313236626265376465653239633339356432343162363063